



Ottobre 2016

**Le vacanze sono finite, siamo tornati riposati e ossigenati, pronti per affrontare i problemi, le preoccupazioni per il vivere di ogni giorno. Si è parlato molto, prima e anche nel periodo agostano di un argomento molto importante: le unioni matrimoniali e una moltitudine di norme che seguono.**

**La legge entrata in vigore il 20/05/2016 ha introdotto numerose normative, riconoscendo e regolando le unioni contrattuali matrimoniali. Cerchiamo di dare un chiarimento su alcuni argomenti: previdenziali, assistenziali ed economici, richiesti da molti frequentatori presso i nostri uffici.**

**Pensione di reversibilità: tra ex moglie e vedova non si divide solo in base alla durata del matrimonio, ma si tiene conto anche di altri elementi** come l'assegno di mantenimento e le condizioni economiche. Aventi entrambe i requisiti per la pensione di reversibilità del defunto marito, la ripartizione non dipende soltanto dalla durata dei matrimoni, occorre, infatti, prendere in considerazione altri elementi, legati alla finalità solidaristica della reversibilità, come ad esempio la presenza dell'assegno di mantenimento, le condizioni economiche dell'ex moglie e del coniuge superstite e l'eredità. A ricordarlo è il Tribunale di Potenza, nella recente sentenza n. 504/2016, chiamato a stabilire l'esatto ammontare della quota di pensione spettante a due donne, rispettivamente ex moglie e vedova di un uomo, in seguito alla sua dipartita. Una volta verificati i presupposti per la divisione della pensione di reversibilità a favore di entrambe, posto che l'ex moglie aveva diritto a una quota essendo titolare di un assegno di divorzio, il collegio lucano ha affermato che nella ripartizione del trattamento, pur dovendosi tenere conto dell'elemento temporale, ossia della durata legale dei matrimoni, avente "valore preponderante e il più delle volte decisivo", lo stesso non può tradursi in una mera proporzione matematica. Il giudice, infatti, ricorda il tribunale, può ben prendere in considerazione tutti gli altri elementi correlati con la finalità solidaristica sottesa al trattamento di reversibilità, come le condizioni economiche dei



coniugi o anche il tempo della convivenza more uxorio. Nell'esempio, in base alla durata dei rispettivi matrimoni, la situazione era nettamente sbilanciata a favore del primo, durato oltre trenta anni e accompagnato dalla nascita di due figli, rispetto al secondo durato poco più di tre anni, considerando la devoluzione di parte dell'eredità al coniuge superstite, la raggiunta indipendenza economica da parte dei figli nati dal primo matrimonio, e la mancanza di mezzi di sostentamento adeguati per l'ex coniuge, il giudice ha ritenuto congruo dividere i ratei mensili della pensione, pari a circa mille euro, attribuendo 32/35 all'ex e 3/35 alla vedova.

**Separazione consensuale:** sarà compito dei due coniugi, con la consulenza di un avvocato, stabilire, tra i vari punti dell'accordo, anche l'ammontare dell'importo dovuto per l'assegno di mantenimento. Il Tribunale, una volta accertata l'effettiva equità dell'accordo, soprattutto in tutela degli interessi di eventuali figli, provvederà all'omologazione delle condizioni determinando così la separazione legale. I dettagli sul mantenimento potranno poi essere modificati consensualmente senza sottostare a un nuovo giudizio di omologazione. Differente, invece, il caso in cui ci sia un **mancato accordo tra i coniugi**, oppure ci sia una specifica richiesta di addebito della separazione da parte di uno dei due. In questo caso sarà compito del giudice stabilire a chi attribuire le eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali (che non potrà beneficiare dell'assegno) e dettare le varie condizioni all'interno di un procedimento di [separazione giudiziale](#). La determinazione dell'assegno di mantenimento (che si fa comunque, anche se nessuna delle parti ha chiesto l'addebito) è strettamente connessa all'individuazione della **parte che è più svantaggiata** a causa della sospensione del vincolo matrimoniale, qualora **non sia in grado di garantire lo stesso tenore di vita di cui godeva in precedenza**. Il compito del giudice, infatti, sarà quello di riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento. Nell'eventualità di un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l'assegno, il giudice potrà disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.

**L'assegno di mantenimento: è un dovere di assistenza morale e materiale e obbligo di mantenimento del coniuge separato.** Prima di affrontare il tema della determinazione e della corresponsione

dell'assegno di mantenimento a favore di uno dei due (ex) coniugi è bene comprendere quale sia la ragione intrinseca che ha spinto il legislatore a prevederne l'esistenza nel nostro ordinamento. Il mantenimento reciproco tra coniugi ha il proprio espresso riferimento giuridico nel **dovere di assistenza morale e materiale** a carico di ciascuno degli sposi (articolo 143 del codice civile). La comunione d'intenti e di sostanze, caratteristica fondamentale del matrimonio, caratterizza e differenzia questo istituto da qualsiasi altro tipo di accordo di natura tipicamente contrattuale. Da qui, la conseguente previsione di legge del dovere di contribuire alle esigenze della famiglia, e primariamente al sostentamento e alla crescita dei figli. Se però da una parte il dovere di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge e della famiglia esiste in pendenza di matrimonio, è anche vero che la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri trova il proprio obbligo di legge nell'articolo 156 del codice civile. La ratio è la medesima ma i presupposti sono differenti: proprio per questo motivo si può affermare che *“l'obbligazione di mantenimento (nei confronti del coniuge separato) non può preesistere alla relativa domanda giudiziale”* (Cassazione Civile, sentenza n. 6403 del 21 Marzo 2011).

### **L'assegno per il mantenimento dei figli minori**

Di natura sostanzialmente differente è l'assegno di mantenimento dovuto da uno dei due ex coniugi in favore dell'altro, finalizzato al mantenimento dei figli minori. L'articolo del codice civile impone, infatti, ai coniugi separati o divorziati il dovere di sostenimento della prole: ciò nell'ottica di tutelare **l'interesse superiore della crescita dei figli**. Giurisprudenza recente (Cassazione civile, sentenza n. 785 del 20 gennaio 2012) ha confermato come il giudice, nel determinare in che modo i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli, abbia più ampia discrezionalità *“con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole”*.

*“Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio occorre tenere in considerazione la situazione economica dei genitori e le esigenze del minore”* (Cassazione Civile, sentenza n. 15556 del 14 luglio 2011) attraverso una *“ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti”* (Cassazione Civile, sentenza n. 21649 del 21 ottobre 2010). Tale intervento giudiziale potrebbe non rendersi necessario in caso di separazione consensuale dei coniugi, i quali, nelle

proprie condizioni, hanno previsto un'equa distribuzione dei doveri nei confronti della prole (ad esempio, quando uno dei due, pur percependo reddito minore, lascia la casa coniugale all'altro per favorirne i figli conviventi). Nel caso in cui invece i coniugi non trovino alcun accordo, la legge concede all'organo giudicante il più ampio potere discrezionale riguardo alla determinazione del *quantum*.

**Unione civile tra persone dello stesso sesso**- la prima parte della legge 76/2016 regola e associa l'unione tra persone dello stesso sesso. Ha seguito di questa legge le coppie omosessuali possono usufruire di un nuovo istituto di diritto pubblico, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione qualificando come: *specifiche formazioni sociali*. In tal modo, in riferimento agli articoli citati, le unioni civili tra omosessuali rientrano nei diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la propria personalità. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e doveri (comma 11). Dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale, materiale e alla coabitazione e doveri di fedeltà; capacità lavorativa per soddisfare i bisogni dell'unione; diritto patrimoniale può essere stabilito tra le parti come la comunione dei beni come nel matrimonio.

**COLF e BADANTI** – Martedì 5 ottobre 2016, ultimo giorno per la consegna da parte dei datori di lavoro domestici del prospetto paga del mese precedente. Si evidenzia anche il pagamento del MAV per il versamento dei contributi INPS entro il 10 di ottobre.

*Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it)*

**Gerardo Ferrara**